

Ecc.mo Sig. Prefetto
della Provincia di Salerno

p.c. Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale
per le Autonomie

ESPOSTO URGENTE

CONFERMA ISTANZA AL SIG. PREFETTO DEL 07/09/2024

Il sottoscritto Prof. Civale Mario, già Sindaco del Comune di Maiori, nella qualità di Coordinatore del Comitato dei promotori di Referendum comunali nel Comune di Maiori, con la presente

PREMESSA

Lo Scrivente Comitato, in data 14/08/2024, ha richiesto al Sindaco di Maiori " *ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Regolamento sui Referendum ... di attivare le procedure amministrative previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale al fine di indire i seguenti referendum aventi ad oggetto i seguenti "temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della Comunità".*

* * *

NORME COMUNALI APPLICABILI

- Lo Statuto del Comune di Maiori (allegato) risulta approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 23/12/1999 e successivi adeguamenti eventuali.

L'art. 78 dello Statuto comunale di Maiori dispone che "1. *il Consiglio comunale [...] può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi*" [...] "3. *Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 13% degli elettori del Comune; b) il Consiglio comunale a maggioranza del 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune*". "4. *il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco*".

Lo Statuto, con norma di rinvio espressamente all'art. 78 co. 6 dispone che "Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme e della loro verifica ... nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum".

- Il **Regolamento comunale** sui referendum risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14/06/1996, con **indicazione puntuale del procedimento referendario, della fase**

preliminare e delle successive fasi istruttorie ed esecutive relative alla raccolta firme ed alle operazioni elettorali.

In via preliminare, va subito chiarito che il **Regolamento sui referendum del Comune di Maiori** è stato approvato precedentemente all'ultima modifica statutaria, effettuata dal Comune onde aggiornare la disciplina degli istituti di partecipazione popolare al TUEL.

Il Regolamento pertanto **non risulta aggiornato alla nuova disciplina prevista dallo Statuto conformemente alla Legge solo in relazione alla natura dei referendum (consultivo, propositivo ed abrogativo)**. Sul punto, **in caso di contrasto tra norme statutarie (di rango superiore) e regolamentari (di rango inferiore) va applicata la norma statutaria superiore ovvero la norma regolamentare manchevole od in contrasto va interpretata alla luce della norma statutaria, essendo pertanto ammissibile il referendum abrogativo espressamente previsto dallo Statuto.**

Parimenti, **una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone che le norme regolamentari vengano applicate secondo il principio democratico volto a favorire la partecipazione popolare alla gestione della pubblica amministrazione** anziché limitarla così come peraltro previsto dai **principi generali e dall'intera normativa statale e comunitaria in materia di partecipazione, accesso e trasparenza nella gestione e controllo dell'attività amministrativa** che non vietano, anzi favoriscono, la possibilità di partecipazione popolare all'azione amministrativa anche nei procedimenti aventi ad oggetto opere pubbliche da parte della **Comunità amministrata, unica titolare dei diritti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute pubblica ed in generale della tutela, gestione e programmazione del proprio territorio.**

* * *

LETTURA SISTEMATICA DI STATUTO E REGOLAMENTO

1) CASI DI AMMISSIBILITA'

L'art. 78 co. 4 dello Statuto **consente espressamente referendum per "opere e infrastrutture pubbliche"**, prescrivendo in tal caso solo la **"facoltà del Consiglio comunale integrare il quesito con una o più domande alternative"**.

In tale contesto, lo Statuto vieta esclusivamente **"2 ... referendum: in materia di tributi locali e tariffe; di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali ..."**.

- Nel caso di specie, i quesiti referendari hanno ad oggetto:

"1) Opera pubblica impianto di depurazione consortile in località Demanio, gara di appalto avente ad oggetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Realizzazione

dell'impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori - Comparto attuativo n. 6 (CUPH26J16000820009 - CIG 8571702841)", *soggetto proponente Provincia di Salerno*;

2) Opera pubblica galleria Maiori-Minori, gara di appalto denominata "SS. 163 "Amalfitana" Variante tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo", *soggetto proponente ANAS SPA*".

I quesiti referendari proposti attengono esclusivamente ad ipotesi progettuali di "opere e infrastrutture pubbliche" che – per quanto a conoscenza – non risultano ancora assentite ai progetti definitivi e comunque a realizzarsi sul territorio del Comune di Maiori.

Tali progettualità non rappresentano assolutamente "tributi locali e tariffe" né "attività amministrative" comunque "vincolate da leggi statali e regionali". Anzi, dette ipotesi progettuali risultano attivate su iniziativa e per competenza esclusiva dell'Ente comunale tramite delibere di Consiglio comunale espressamente approvate a tale fine e di cui si richiede l'abrogazione.

Pertanto tali progettualità, anche se aventi carattere intercomunale, a norma dello Statuto possono essere sottoposte a referendum giacché la Comunità locale è unica titolare del diritto alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute pubblica sul proprio territorio ed ha il diritto-dovere di essere sentita sulle questioni rilevanti la gestione del proprio territorio. Peraltro i principi generali e la legge nazionale in materia di istituti di partecipazione popolare (cui lo Statuto ed il Regolamento in ogni caso devono adeguarsi) non escludono assolutamente la possibilità di partecipazione popolare a procedimenti amministrativi aventi ad oggetto opere pubbliche anche se aventi carattere intercomunale.

Sul punto sussiste già un precedente nel Comune di Maiori giacché nell'anno 2009 la Commissione prevista dall'art. 79 dello Statuto ebbe ad approvare ed indire Referendum popolare avente ad oggetto *project financing* per opera pubblica Istituto scolastico e box auto, nonostante la previsione dell'utilità inter-comunale delle opere in progetto.

- Per altro aspetto di merito, i quesiti chiedono l'abrogazione di delibere espressamente individuate, *"nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti, atti di indirizzo, delibere, determine, assensi, protocolli di intesa od atti amministrativi comunque denominati nella parte in cui autorizzano esplicitamente od implicitamente le relative opere ed appalti".* Pertanto si tratta di istanze abrogative parziali degli atti amministrativi di progettazioni determinate, nella sola parte in cui autorizzano opere e relativi appalti e non nella parte in cui esplicitamente o implicitamente rinuncino a precedenti progettazioni. Pertanto i quesiti proposti non presentano alcun problema di coordinamento intertemporale tra norme e/o di reviviscenza di norme e progettazioni precedentemente rinunciate dall'Ente.

- In ultimo va chiarito che dette progettazioni non risultano ancora assentite dagli enti competenti al rilascio dei numerosi pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo. Peraltro, i bandi di gara espressamente citano questa circostanza manlevando le stazioni appaltanti anche da situazioni di mera aspettativa qualora si configuri la prevista ipotesi di mancata realizzazione delle opere, con espressa esclusione di responsabilità risarcitoria verso la società

appaltata. Sotto tali profili è evidente che la fase procedimentale – con progettazioni definitive ancora da assentire – consente il percorso referendario ed esclude qualsiasi responsabilità dell'Ente, espressamente esclusa dai bandi in caso di mancata realizzazione delle opere.

* * *

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

- Sotto altro profilo, l'art. 78 dello Statuto comunale di Maiori dispone che “3. **Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 13% degli elettori del Comune; b) il Consiglio comunale a maggioranza del 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune**”. “4. **il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco**”.

Lo Statuto, con norma di rinvio espressamente all'art. 78 co. 6 dispone che “**Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme e della loro verifica ... nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum**”.

L'art. 79 dello Statuto prevede inoltre “**l'ammissibilità del referendum è valutata previamente alla raccolta delle firme e secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento da una Commissione composta dal Difensore civico che la presiede, dal Sindaco, da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza nominati dal Consiglio comunale, dal Segretario comunale e da due membri scelti tra avvocati segnalati dall'Ordine professionale o magistrati anche in pensione. Nel caso in cui il Difensore civico manchi, il suo ruolo sarà ricoperto da un Magistrato anche in pensione**”.

- L'art. 4 del Regolamento prevede che “**il referendum è indetto dal sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale: a) per iniziativa dello stesso Consiglio; b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori**”.

- L'art. 6 del Regolamento per il referendum presenta le modalità della presentazione della richiesta su iniziativa dei cittadini, scindendo espressamente il procedimento in più fasi:

a) prima fase preliminare alle operazioni referendarie:

L'art. 6 co. 1 prevede che “1. **i cittadini che intendono promuovere un referendum procedono con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori**, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito – o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, **conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure** di cui al presente articolo 2. **Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e delle finalità della consultazione**”.

In tale fase preliminare, pertanto, Statuto e Regolamento richiedono che il procedimento attivato su iniziativa dei cittadini sia promosso “**con la sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori ... conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure**”. Detta sottoscrizione costituisce un autonomo istituto giuridico rappresentata da una **mera sottoscrizione ai fini della costituzione di un Comitato** promotore, con affidamento di “incarico” al Comitato nominato di

chiedere al Sindaco di “attivare le procedure” referendarie (non già di “indire il referendum”).

Il Comitato – così come incaricato dai sottoscrittori - “sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e delle finalità della consultazione”.

Tale fase preliminare di “attivare le procedure” referendarie e sottoporre la richiesta è preliminare alla convocazione della Commissione che valuta “l’ammissibilità del referendum ... previamente alla raccolta delle firme”.

Pertanto **tale fase – contraddistinta dalla “sottoscrizione di almeno 50 elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori” - è distinta ed antecedente alla “raccolta delle firme”** (vedasi *infra* § 4) “per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale” [...] “il 13% degli elettori del Comune”.

Pertanto, come noto, la costituzione di un Comitato non richiede alcuna formalità. Ed infatti per la costituzione del Comitato **il Regolamento non richiede alcuna formalità** (salvo l'atto scritto ed una dimensione minima) **essendo in presenza di una fase preliminare e coerentemente con una lettura di libero accesso e partecipazione** alla vita pubblica del paese.

2.1) NORME ED ONERI ASSOLTI DAL COMITATO PROMOTORE

- Nel caso di specie, in data 14/08/2024 “a norma dell’art. 78 dello Statuto Comunale e dell’art. 6 del Regolamento comunale sui referendum” del Comune di Maiori, **è stato costituito Comitato dei promotori di Referendum comunali “con la nomina del Comitato dei promotori in persona dei sottoscrittori dott.ssa Cimini Marianna, Prof. Mario Civale, Dott. Fabio Ferrara, Prof. Lino Scannapieco, Prof.ssa Trofimenia Scannapieco, nonché il Coordinatore in persona del Prof. Mario Civale - che ne esercita la rappresentanza”;** All'uopo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'atto costitutivo contestualmente conferiva “espressamente al Comitato dei promotori l’incarico di **attivare le procedure referendarie** e per l’effetto di sottoporre al Sindaco del Comune di Maiori i quesiti proposti e le illustrazioni delle finalità delle consultazioni proposte”.

Con lo stesso atto costitutivo il Comitato, “ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Regolamento sui Referendum chiede al Sig. Sindaco ed al Consiglio Comunale del Comune di Maiori di **attivare le procedure amministrative** previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale **al fine di indire i seguenti referendum** aventi ad oggetto i seguenti “temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della Comunità” (oggetto **“opere e infrastrutture pubbliche”** ut supra § 1).

- Parimenti “Il costituito Comitato, in conformità all’art. 78 co. 4 dello Statuto comunale e del Regolamento per i referendum, propone i seguenti quesiti redatti in modo chiaro ed univoco” (allegato atto riportante i quesiti proposti).

- Infine, “in conformità all’art. 6 co. 2 del Regolamento, precisano che le finalità delle predette proposte di referendum: a) attengono alle superiori esigenze di tutela ambientale, culturale, paesaggistica, idrogeologica, storica ed archeologica di beni pubblici di assoluto valore salvaguardati da UNESCO; b)

rispondono ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa; c) **assolvono criteri di maggiore utilità sociale, produttività ed economicità delle alternative proposte. Le predette finalità sono diffusamente esposte nei due testi di petizione popolare che vengono allegati alla presente - formandone parte integrante e sostanziale - ai fini della compiuta illustrazione di finalità e motivazioni delle richieste di referendum e delle possibili alternative proposte** (allegate petizioni popolari riportanti le finalità delle petizioni e le alternative proposte).

Sotto tali profili, il Comitato dei promotori ha assolto a tutti gli oneri di sua competenza in questa fase preliminare, distinta dalle fasi successive, conformemente allo Statuto ed al Regolamento.

* * *

3) **DOVERE DEL SINDACO SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA "DI ATTIVARE LE PROCEDURE".**

Dopo **la richiesta del Comitato**, l'art. 6 co. 3 del Regolamento dispone che **"3. il Sindaco convoca entro 15 giorni la Commissione per i Referendum ... la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il regolamento"**, lasciando anche alla Commissione il potere di effettuare **"modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco"**.

Detta Commissione è prevista dallo Statuto, per cui **"l'ammissibilità del referendum è valutata previamente alla raccolta delle firme e secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento"**.

Sul punto è evidente che lo Statuto ed il Regolamento non lasciano al Sindaco nessun margine di discrezionalità politica (**"convoca entro 15 giorni la Commissione"**) ma disciplinano modalità e termini delle operazioni referendarie demandando esclusivamente alla Commissione per i referendum ogni valutazione sul merito dei quesiti referendari e sulla regolarità e perfezionamento del relativo procedimento amministrativo.

Il sindaco deve nominare la Commissione composta su base mista (politica e tecnico-giuridica) e che sola ha il compito di valutare **"l'ammissibilità"** (in merito alle materie oggetto di referendum) **"previamente alla raccolta delle firme"** ovvero **accogliere i quesiti** od ancora **sollecitare "modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco"**.

* * *

4) **FASE ESECUTIVA: LA "RACCOLTA delle FIRME".**

Solo dopo la formalizzazione del quesito da parte della Commissione del quesito viene in rilievo la fase di **"raccolta delle firme"** e **"presentazione della richiesta ... di indire il referendum"** da parte dei **"soggetti promotori"** - 13% degli elettori, con **raccolta delle firme da autenticare da pubblico ufficiale**, da concludere **"entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione dei referendum"** da parte

della Commissione per i Referendum (ex art. 6 co. 10 Regolamento).

In tale contesto assume valore e significato il combinato disposto degli artt. 78-79 Statuto e 6 del Regolamento.

In altri termini, solo dopo il giudizio di ammissione dei quesiti referendari da parte della Commissione, si attiva la fase della "richiesta ... di indire il referendum" sui quesiti approvati da parte dei "soggetti promotori" "13% degli elettori".

Detta "richiesta di indire il referendum" rappresenta un ulteriore istituto giuridico, distinto dalla sottoscrizione per la costituzione del Comitato.

Ed infatti il Regolamento - che "disciplina le modalità e i tempi della presentazione della richiesta, della raccolta delle firme e della loro verifica ... nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum" (art. 78 co. 6 Statuto), **espressamente regola le operazioni di "raccolta delle firme" e di "autenticazione"** (art. 6 commi 9-10-11) solo dopo la formalizzazione del quesito da parte della Commissione (art. 6 commi 7-8).

Pertanto – da una lettura coerente e sistematica delle norme statutarie e regolamentari - è evidente che:

a) **"la richiesta" che "reca la sottoscrizione in forma autentica dei richiedenti, con l'indicazione delle generalità, ed è rivolta al Sindaco che indice il referendum" è riferita alla richiesta formulata dai "Soggetti promotori del referendum" rappresentata da "a) il 13% degli elettori del Comune".** L'autentica delle firme è richiesta solo in questa fase successiva, dopo il giudizio sull'ammissibilità emesso dalla commissione "previamente alla raccolta delle firme", coerentemente con un criterio formale di serietà della fase procedimentale – la formalizzazione definitiva della richiesta al sindaco "di indire il referendum" - e di legalità delle procedure gestite.

b) Per converso, **il Comitato non è il soggetto "promotore" che presenta la "richiesta di indizione" - ma è solo lo strumento dimensionale (minimo di 50 persone) richiesto dal Regolamento che giustifica la richiesta di "attivare le procedure" ai fini dell'istruzione dei quesiti e l'eventuale prosieguo del procedimento gestito ad evidenza pubblica dalla Commissione e dagli organi comunali. In tale fase preliminare – così come in molti altri Comuni italiani anche di grandi dimensioni - non è richiesta alcuna autenticazione, coerentemente con un criterio politico di libertà di forme secondo i principi di libero accesso, con cui le norme favoriscono ed anzi sollecitano la partecipazione dei cittadini alla vita del paese, demandando poi alla Commissione ed agli organi comunali la gestione del procedimento.**

* * *

5) FASE SUCCESSIVA – VERIFICA DEGLI ATTI ED INDIZIONE:

All'esito dell'operazione di raccolta firme autenticate, gli atti vengono verificati nuovamente dalla Commissione prevista dallo Statuto e dal Regolamento ed inviati al Consiglio comunale **con "incarico al**

sindaco di indire il referendum" (art. 6 co. 14) secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del Regolamento, con approvazione di **deliberazione del Consiglio comunale di indizione "adottate entro il 31/01 di ogni anno"** (art. 8 co. 1 Regolamento).

Il provvedimento di indizione del referendum è "adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data di votazione" (art. 8 co. 2 Regolamento). La convocazione dei comizi elettorali, **"entro il quarantacinquesimo giorno precedente previsto quelle della votazione"** (art. 8 co. 3 Regolamento).

* * *

IN CONCLUSIONE

Tutto ciò esposto, **le norme statutarie e regolamentari citate risultano perfettamente assolte da parte dello scrivente Comitato con la formalizzazione di atto costitutivo e richiesta al Sindaco di avviare le procedure referendarie, sottoscritti da parte di ben 78 cittadini elettori, e la notificazione al Sig. Sindaco della richiesta "di attivare le procedure" referendarie completa di ogni altro onere richiesto dalle norme statutarie e regolamentari citate in data 14/08/2024** (pec allegata).

- Sul punto è evidente che **lo Statuto ed il Regolamento non lasciano al Sindaco nessun margine di discrezionalità politica ("convoca entro 15 giorni la Commissione") ma disciplinano modalità e termini delle operazioni referendarie demandando esclusivamente alla Commissione per i referendum ogni valutazione sul merito dei quesiti referendari e sulla regolarità e perfezionamento del relativo procedimento amministrativo.**

Ed infatti l'organo politico sottoposto a controllo da parte dei cittadini non può disporre di un diritto di **veto riguardo la richiesta di controllo ma deve necessariamente applicare le procedure previste e demandare all'organo tecnico-politico (la Commissione) ogni valutazione.**

- Ebbene, nonostante la formale notificazione della richiesta di **"avviare le procedure referendarie"** (allegato) e di ben 2 missive depositate agli atti del Comune di Maiori (allegate), **a tutt'oggi il Sindaco non ha ancora avviato le procedure per la nomina della Commissione né il Consiglio comunale ha nominato i due membri politici di sua competenza (un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante delle opposizioni).**

- In altri termini il Sindaco ed i consiglieri di maggioranza, ancora oggi, **hanno artatamente omesso gli atti di propria competenza imposti da Statuto e Regolamento, di nomina della Commissione per il referendum "previamente alla raccolta delle firme", impedendo di fatto l'esercizio di un diritto politico.**

Anzi, nessuna altra competenza è attribuita dalle norme in questa fase al Sindaco ed al Consiglio Comunale, giacché lo Statuto ed il Regolamento demandano ogni attività istruttoria alla Commissione nominata dal Sindaco.

- Pertanto, **solo dopo la convocazione della Commissione le operazioni referendarie possono**

essere avviate e portare all'approvazione dei quesiti anche tramite *“modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco”* (entro 30 giorni), alla raccolta delle firme autenticate (entro 60 giorni) alla deliberazione (entro il 31/12) ed alla successiva indizione e svolgimento delle operazioni elettorali.

- **La perentorietà dell'intero procedimento referendario e dei termini delle relative operazioni nonché lo stesso tenore della norma (“convoca entro 15 giorni”) non inducono dubbi circa la natura di dovere giuridico** (atto dovuto del Sindaco) **di convocazione della Commissione per i referendum**, anche previa convocazione del Consiglio comunale per la nomina dei membri di propria competenza. Una conclusione **confermata dalla natura pubblicistica e di ordine pubblico delle norme in materia di procedimenti elettorali, dai principi generali e dalle norme in materia di partecipazione democratica, accesso e trasparenza nella gestione e controllo dell'azione amministrativa da parte della Comunità amministrata**, unica titolare dei diritti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute pubblica ed in generale della gestione del proprio territorio.

- Apparirebbe peraltro irragionevole gravare i cittadini di doveri giuridici e termini perentori entro cui assolvere i propri diritti di partecipazione democratica e controllo dell'operato della P.A. e non interpretare, in senso parimenti perentorio e doveroso, il termine e gli atti con cui il Sindaco (il soggetto pubblico la cui azione amministrativa è sottoposta a controllo dei cittadini) debba avviare il procedimento referendario.

Non fosse altro perché la natura dilatoria del termine e/o la natura facoltativa di tale atto (anzi vero e proprio dovere giuridico di natura pubblicistica) comporterebbe il blocco delle operazioni referendarie ed il rischio di non ottenere la delibera consiliare di indizione entro il termine stabilito dal Regolamento.

- **Tale omissione contrasta formalmente con le norme statutarie e regolamentari ed oltretutto appare più grave giacché rischia di impedire lo svolgimento del Referendum alla luce delle norme statutarie e regolamentari**, in violazione con i principi generali e le norme nazionali e comunitarie in tema di istituti di partecipazione popolare ed open-government.

- **La mancata convocazione da parte del Sindaco della Commissione per Referendum – nonostante la formale richiesta notificata e ben due lettere di sollecito allegati – palesa una chiara volontà di omettere i propri doveri di ufficio con il rischio concreto di impedire la deliberazione delle operazioni referendarie entro il termine previsto dal Regolamento.**

- Infatti, l'omessa approvazione della delibera consiliare entro il 31/01 impedirebbe di indire il referendum per il 2025.

E parimenti a norma di Statuto il referendum non potrebbe essere celebrato nel 2026 qualora coincidente con *“operazioni elettorali regionali o comunali”* e/o comunque entro i termini di conclusione delle operazioni di gare di appalto ancora oggi pendenti e non concluse ed in presenza – ad oggi – di progettazioni ancora non concluse né assentite dagli Enti competenti.

– **Un atteggiamento omissivo dilapidatorio delle Istituzioni rappresentate e degli Istituti di partecipazione popolare costituzionalmente protetti.**

* * *

NORMATIVA NAZIONALE E PRINCIPI GENERALI

L'ordinamento italiano presta una particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali. Giova ricordare in proposito, che l'Italia ha fatto propri i principi della Carta Europea dell'autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

L'articolo 3 della Carta, al comma 2, riconoscendo alle collettività locali il diritto di regolamentare ed amministrare, nell'ambito della legge, una parte importante di affari pubblici mediante Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti, ha precisato, altresì, che *“detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge”*.

Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto.

Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), **ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente)**, propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo- sospensivo. In tal senso, si è anche affermato che **il potere statutario in materia resta ampio con riguardo all'oggetto del referendum, alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum.**

Nel caso di specie, l'art. 78 del Comune di Maiori prevede la possibilità di indire referendum abrogativi, propositivi o consultivi e deve essere attuato.

* * *

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Prof. Mario Civale, nella qualità di Coordinatore del Comitato dei promotori di Referendum comunali nel Comune di Maiori, con la presente

CONFERMA I VOTI

a S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Salerno, di adottare tutte le opportune iniziative – anche di **nomina di Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco p.t. che ha tutt'oggi ha dimostrato volontà di omettere i suoi doveri di ufficio** con il rischio concreto di impedire l'assolvimento delle delibere entro il 31/12 previsto dal Regolamento - per il prosieguo delle attività amministrative previste dallo Statuto del Comune di Maiori e del Regolamento Comunale sui Referendum ai fini della nomina della Commissione per i referendum volta alla verifica dell'ammissibilità delle proposte referendarie ed all'approvazione dei quesiti anche tramite *“modifiche, integrazioni, perfezionamento del quesito per renderlo chiaro ed univoco”* nonché per lo svolgimento dei successivi atti amministrativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento (presa d'atto operazioni Commissione per i referendum, convocazione Consiglio comunale, indizione referendum, convocazione comizi elettorali, promulgazione del risultato referendario, atti di ottemperanza ed ogni ulteriore atto) demandati alla competenza del Sindaco.

Con ossequio